

**Causa C-280/00**

**Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg  
contro  
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH**

[domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania)]

«Regolamento (CEE) n. 1191/69 — Fornitura di servizi di linea urbani,  
extraurbani e regionali — Sovvenzioni pubbliche — Nozione di aiuto  
concesso da uno Stato — Compensazione costituente la contropartita  
di obblighi di servizio pubblico»

Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 19 marzo 2002	I-7751
Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 14 gennaio 2003	I-7788
Sentenza della Corte 24 luglio 2003 . . . . .	I-7810

Massime della sentenza

1. *Trasporti — Azione degli Stati membri in materia di obblighi di servizio pubblico — Regolamento n. 1191/69 — Deroga consentita per quanto riguarda le imprese che gestiscono servizi di linea urbani, extraurbani e regionali — Ampiezza della facoltà conferita agli Stati membri — Obbligo di delimitare chiaramente l'uso di tale facoltà — Rispetto della certezza del diritto*  
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1191/69, art. 1, n. 1, secondo comma]
2. *Aiuti concessi dagli Stati — Incidenza sugli scambi fra Stati membri — Pregiudizio per la concorrenza — Esclusione, da parte della Commissione, del settore dei trasporti dall'applicazione della cosiddetta regola de minimis*  
[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1 CE); regolamento (CE) della Commissione n. 69/2001; comunicazione della Commissione 96/C 68/06]
3. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure dirette a compensare il costo dei compiti di servizio pubblico assunti da un'impresa — Esclusione — Presupposti — Obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti — Fissazione in modo obiettivo e trasparente dei parametri che servono per calcolare la compensazione — Limitazione della compensazione al costo — Determinazione della compensazione, in mancanza di selezione dell'impresa mediante una procedura di appalto pubblico, in base ad un'analisi dei costi di un'impresa media del settore di cui trattasi*  
[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]
4. *Trasporti — Aiuti per i trasporti — Applicazione dell'art. 77 del Trattato (divenuto art. 73 CE) — Limitazione ai casi previsti dal diritto comunitario derivato*  
[Trattato CE, art. 77 (divenuto art. 73 CE); regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1191/69 e 1107/70]

1. Il regolamento n. 1191/69, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, in particolare il suo art. 1, n. 1, secondo comma, deve essere interpretato nel senso che è consentito a uno Stato membro di non applicare tale regolamento all'esercizio di servizi di linea urbani, extraurbani o regionali dipendenti necessariamente da sovvenzioni pubbliche e di limitarne l'applicazione ai casi in cui non sia altrimenti possibile fornire un servizio di trasporto sufficiente, purché venga debi-

tamente rispettato il principio di certezza del diritto. Ciò presuppone che la normativa nazionale delimiti chiaramente l'uso di tale facoltà di deroga affinché sia possibile determinare in quale situazione si applica la suddetta deroga e in quale situazione è applicabile detto regolamento.

(v. punti 58, 64, dispositivo 1)

2. La condizione per l'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), in base alla quale l'aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi fra Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall'importanza del settore di attività interessato.

Infatti, non è affatto escluso che una sovvenzione pubblica concessa a un'impresa attiva solo nella gestione di servizi di trasporto locale o regionale e non di servizi di trasporto al di fuori del suo Stato d'origine possa, tuttavia, incidere sugli scambi fra Stati membri, giacché, quando uno Stato membro concede una sovvenzione pubblica a un'impresa, la fornitura di servizi di trasporto da parte di questa può risultarne invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi di trasporto sul mercato di tale Stato membro ne risultano diminuite. Inoltre, la comunicazione della Commissione, relativa agli aiuti de minimis, non riguarda il settore dei trasporti, come emerge dal suo quarto comma. Parimenti, il regolamento n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, non si applica a tale settore conformemente al suo terzo 'considerando' e al suo art. 1, lett. a). Infine, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi fra Stati membri non siano stati pregiudicati. Infatti, l'entità

relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi fra Stati membri.

(v. punti 77-78, 80-82, dispositivo 2)

3. Un intervento statale non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) qualora debba essere considerato come una compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese che fanno loro concorrenza.

Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto statale, devono ricorrere taluni presupposti. In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al

fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. La sussistenza di tale presupposto è indispensabile al fine di garantire che all'impresa beneficiaria non venga concesso alcun vantaggio che falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la posizione concorrenziale di detta impresa. In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

4. A seguito dell'emanazione del regolamento n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, gli Stati membri non sono più autorizzati a invocare l'applicazione dell'art. 77 del Trattato (divenuto art. 73 CE) — a tenore del quale gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio sono compatibili con il Trattato — al di fuori dei casi previsti dal diritto comunitario derivato.

Così, nei casi in cui il regolamento n. 1191/69, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, non sia applicabile e le sovvenzioni di cui trattasi ricadano nella sfera dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), il regolamento n. 1107/70 enuncia, in modo esaustivo, le condizioni in base alle quali le autorità degli Stati membri possono concedere aiuti ai sensi dell'art. 77 del Trattato.

(v. punti 87-93, dispositivo 2)

(v. punti 101, 107-108)